



**Spett.le**  
**Ministero della transizione ecologica**  
**Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e**  
**la qualità dello Sviluppo**  
**Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale**  
Via Cristoforo Colombo, 44, 00147 Roma  
PEC [cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

Roma, 12.11.2021

**Oggetto: [ID\_VIP: 6193] Progetto di un impianto eolico, denominato "Parco eolico Leva", costituito da n.9 aerogeneratori da 5,7 MW ciascuno, per una potenza complessiva pari a 51,3 MW, da realizzarsi nei Comuni di Montevago (AG) e Santa Margherita di Belice (AG), e dalle opere civili ed elettriche da realizzarsi nei Comuni di Sambuca di Sicilia (AG) e Menfi (AG). Proponente: RWE Renewables Italia S.r.l.**

RWE Renewables Italia S.r.l.  
[www.rwe.com](http://www.rwe.com)  
[rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it](mailto:rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it)

**Trasmissione controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti**

Con la presente RWE Renewables Italia S.r.l., in persona della legale rappresentante *pro tempore* (di seguito la "Società") comunica quanto segue.

Sede legale  
Via Andrea Doria 41/G  
00192 Roma  
T +39 0695056362  
F +39 0695056108

**Premesso che:**

- in data 21/06/2021 la Società ha presentato, presso Codesto Spettabile Ministero, istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto di un impianto eolico, denominato "Parco eolico Leva", costituito da n.9 aerogeneratori da 5,7 MW ciascuno, per una potenza complessiva pari a 51,3 MW, da realizzarsi nei Comuni di Montevago (AG) e Santa Margherita di Belice (AG), e dalle opere civili ed elettriche da realizzarsi nei Comuni di Sambuca di Sicilia (AG) e Menfi (AG);
- in data 07/07/2021, codesto Spett.le Ministero ha dato avvio alla consultazione pubblica, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, pubblicando sul proprio sito internet la documentazione necessaria;

Sede amministrativa  
Viale Francesco Restelli 3/1  
20124 Milano  
T. +39 02 69826 300  
F. +39 02 69826 399

Capitale Sociale  
€ 20.000.000,00 i.v.  
P.IVA / C.F. 06400370968  
R.E.A. RM 1284519  
Soggetta a direzione e coordinamento del socio unico  
RWE RENEWABLES  
INTERNATIONAL  
PARTICIPATIONS B.V.

- in data 05/09/2021 terminava il periodo di 60 giorni per la presentazione delle Osservazioni da parte del pubblico.

**Considerato che:**

- Ad oggi alla Società risultano pubblicate sul sito internet di codesto Ministero le seguenti osservazioni:
  1. Osservazioni del Comune di Santa Margherita di Belice, relativamente alla procedura di VIA del progetto “Parco eolico Leva” - Protocollo Partenza N. 16216/2021 del 03-09-2021 e Protocollo MATTM n. 93757.

Nello spirito della più ampia collaborazione e trasparenza, al solo fine di fornire quanti più elementi di valutazione e riscontro circa il complesso delle osservazioni promosse, ai sensi e per gli effetti dell’art.24 comma 3 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii, la Società con la presente trasmette le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute alla data odierna da parte del Comune di Santa Margherita di Belice, in Allegato 1.

Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento si porgono cordiali saluti.

Con osservanza.

**RWE Renewables Italia S.r.l.**

Firmato digitalmente da: Ludovica Nigiotti  
Data: 12/11/2021 10:30:14

---

Ludovica Nigiotti

Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell’originale informatico, sottoscritto con firma digitale, disponibile, a richiesta, presso la società: La riproduzione su supporto cartaceo è effettuata dalla società.

Allegati:

- Allegato 1: Risposta alla presentazione di osservazioni da parte del Comune di Santa Margherita di Belice, relativamente alla procedura di VIA del progetto “Parco eolico Leva” - Protocollo Partenza N. 16216/2021 del 03-09-2021

**Regione**  
Siciliana

**Provincia di**  
Agrigento

**Comuni di**  
Santa Margherita di Belice  
Montevago  
Menfi  
Sambuca di Sicilia

**Committente:**



**RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L.**  
Via Andrea Doria 41/G - 00192 Roma,  
P.IVA/C.F. 06400370968  
Pec rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it

**Progettista:**



Firmato digitalmente da:  
**DI MARCO VINCENZO**  
Firmato il 10/11/2021 17:16  
Sede di Certificazione: 150337261043710566880107705168193898  
**Dott. ing. VINCENZO DI MARCO**  
Valido dal 23/06/2021 al 22/06/2024  
ArubaPEC S.p.A. NGICA 3



**Titolo del Progetto:**

**PARCO EOLICO LEVA**

**Documento:**

**Allegato 1: Risposta alla presentazione di osservazioni da parte del Comune di Santa Margherita di Belice, relativamente alla procedura di VIA del progetto "Parco eolico Leva" - Protocollo Partenza N. 16216/2021 del 03-09-2021**

Rev.	Data Revisione	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
01	05/11/2021	Prima Revisione			


In riferimento alle osservazioni presentate da parte del Comune di Santa Margherita di Belice, relativamente alla procedura di valutazione ambientale di competenza statale del progetto "Parco eolico Leva" si presentano le seguenti controdeduzioni e chiarimenti ai punti indicati nell'allegato 3 "allegato tecnico osservazioni".

#### **n. 1) CONTRASTO CON STRUMENTI DI PREVISIONE REGIONALE**

Si fa presente che riguardo alle "aree non idonee all'installazione di aerogeneratori" è stato effettuato uno studio approfondito, con riferimento alla legislazione vigente. Da tale studio è emersa l'assoluta coerenza e compatibilità del progetto in esame con gli strumenti di previsione e programmazione della Regione Sicilia, ad oggi vigenti in tema di localizzazione di impianti di energia rinnovabile.

La "carta delle aree non idonee per impianti a fonte rinnovabile", rinvenibile sul sito della Regione Sicilia, alla quale si rimanda al punto 1 delle osservazioni del Comune di Santa Margherita di Belice, è tratta da una Cartografia provvisoria del 2013, redatta in ottemperanza al D. Pres.R. Sicilia 18/07/2012, n. 48 (art.2 - Procedimento per l'indicazione delle aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti) e prodotta precedentemente all'adozione del Decreto Presidenziale della Regione Sicilia n. 26 del 10/10/2017, ad oggi vigente in materia. Il Decreto Presidenziale della Regione Sicilia n. 26 del 10/10/2017 ha individuato le aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici attraverso specifica ricognizione delle aree elencate nell'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge regionale n. 29/2015, nel rispetto dei criteri del D.M. 10 settembre 2010, paragrafo 17, e del relativo allegato 3, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità.

La cartografia menzionata al punto 1 della nota del Comune di Santa Margherita di Belice di cui di seguito si riporta uno stralcio, individuava le aree non idonee agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Come si evinceva dalla cartografia suddetta, l'intero territorio della Provincia agrigentina era stato estromesso dalla possibilità di realizzare impianti ad energia rinnovabile.



*Stralcio "Carta delle aree non idonee per impianti a fonte rinnovabile"  
redatta in ottemperanza al D. Pres.R. Sicilia 18/07/2012, n. 48 (art.2)*


Con il Decreto Presidenziale n. 26 del 10/10/2017 in Sicilia sono state individuate sia le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, sia le aree oggetto di particolare attenzione, nelle quali, a causa della loro sensibilità o vulnerabilità alle trasformazioni territoriali, dell'ambiente o del paesaggio, possono prevedersi e prescriversi ai soggetti proponenti particolari precauzioni e idonee opere di mitigazione, da parte delle amministrazioni e degli enti coinvolti, nel procedimento autorizzatorio.

Nel piano di riferimento programmatico allegato al progetto, al paragrafo 3.3.11 si tratta nel dettaglio l'argomento, prendendo in esame le aree individuate dal suddetto Decreto Presidenziale n. 26 del 10/10/2017.

In particolare il suddetto decreto all'art. 1 commi 2 e 3 individua:

- A. *"Aree non idonee" all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica in relazione alla potenza e tipologia, come individuati nel precedente comma 1, in quanto caratterizzate da particolare ed incisiva sensibilità o vulnerabilità alle trasformazioni territoriali, dell'ambiente e del paesaggio ed in quanto rientranti in zone vincolate per atto normativo o provvedimento (art. 1 co. 2).*
- B. *"Aree oggetto di particolare attenzione" all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, nelle quali, a causa della loro sensibilità o vulnerabilità alle trasformazioni territoriali, dell'ambiente o del paesaggio, possono prevedersi e prescriversi ai soggetti proponenti particolari precauzioni e idonee opere di mitigazione da parte delle amministrazioni e dagli enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio (art. 1, co. 3).*





Stralcio della tavola grafica PELE\_6\_EP1\_021\_A "Inquadramento generale su CTR delle aree oggetto di particolare attenzione per gli impianti eolici"


**In definitiva, in riferimento al punto 1 delle osservazioni, contrariamente a quanto dedotto dal Comune di Santa Margherita di Belice, il progetto in questione non risulta essere in contrasto con gli strumenti di previsione regionale, in quanto nessun aerogeneratore ricade in "aree non idonee".**

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al paragrafo "3.3.11 Analisi DPR 10 ottobre 2017" dell'elaborato "PELE\_6\_SIA\_002\_A" Quadro di riferimento programmatico.

## n. 2) CONTRASTO CON IL PIANO PAESAGGISTICO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO (AG)

In merito all'osservazione formulata dal Comune di Santa Margherita di Belice, concernente la segnalazione che "una parte degli impianti di distribuzione dell'energia attraversa il **Bosco del Magaggiaro** individuato dal PP di Ag come area di tutela 3" si fa presente quanto segue:

Nell'elaborato "PELE\_6\_SIA\_002\_A", ovvero nel Quadro di riferimento programmatico del SIA, al capitolo 3.3.10 "Piano Forestale Regionale" viene citata tale interferenza, con riferimento al posizionamento degli aerogeneratori e viene dettagliatamente analizzata la tematica. In particolare, è stato effettuato uno studio sulle distanze degli aerogeneratori dalle aree boscate, ovvero sulle fasce di rispetto previste da normativa, ed inoltre, è stata allegata al progetto una tavola grafica che riporta i vincoli paesaggistici e quindi anche le aree boscate, il cui stralcio viene di seguito riportato.



Stralcio della tavola "PELE\_6\_EPD\_010\_A" Inquadramento Generale su carta PTP

Le distanze di rispetto dalle aree boscate istituite dalla LR. 16/96 risultano essere le seguenti:

- Fascia di rispetto di 50 m per superficie boscata inferiore a 1 ha;
- Fascia di rispetto di 75 m per superficie boscata compresa tra 1,01 e 2 ha;
- Fascia di rispetto di 100 m per superficie boscata compresa tra 2,01 e 5 ha;
- Fascia di rispetto di 150 m per superficie boscata compresa tra 5,01 e 10 ha;
- Fascia di rispetto di 200 m per superficie boscata superiore a 10 ha.


In merito alle distanze sopra indicate è stato effettuato uno studio approfondito sulla torre eolica "PELE 3", in quanto unica turbina che ricade in prossimità delle aree boscate.

Si tratta di due aree di diversa dimensione:

- la prima posta a sud della PELE3 è un'area di estensione superiore ai 10 ha, concretamente impegnata da un bosco esistente. **La torre eolica PELE3 si trova ad una distanza di circa 230 m (distanza che risulta essere superiore ai 200 m previsti da normativa).**
- la seconda, posta a ovest della PELE 3, è un'area con un'estensione di poco inferiore a 10 ha, che non è interessata da una superficie boschiva ma presenta una vegetazione rada o quasi nulla (vedi immagine satellitare allegata di seguito). **La PELE3 si trova in questo caso a 100 m dall'area suddetta, in apparente contraddizione con la relativa fascia di rispetto, ovvero 150 m. Tuttavia, nonostante quest'ultima area boschiva sia pressoché inesistente, è prevista la richiesta di relativa autorizzazione agli enti competenti, quali l'Ispettorato Forestale.**



*Immagine satellitare, aree L.R. 16/96 (fonte: servizio WMS del SIF)*



*Immagine satellitare con il perimetro della seconda area boschiva*

Inoltre, per maggiore zelo, nella stesura del presente documento si è ritenuto opportuno effettuare un approfondimento sulle distanze dalle aree boscate che ha riguardato tutte le torri eoliche, dal quale è emerso che tutte si trovano al di fuori delle aree boscate individuate dal Piano Paesaggistico della Provincia di Agrigento e, inoltre, a congrua distanza dalle aree istituite dalla LR. 16/96.

Vengono di seguito riportate le suddette distanze verificate:

- PELE 1: distante 453 m dall'area boscata più prossima
- PELE 2: distante 586 m dall'area boscata più prossima
- PELE 4: distante 205 m dall'area boscata più prossima
- PELE 5: distante 220 m dall'area boscata più prossima
- PELE 6: distante 214 m dall'area boscata più prossima
- PELE 7: distante 140 m dall'area boscata più prossima
- PELE 8: distante 546 m dall'area boscata più prossima
- PELE 9: distante 878 m dall'area boscata più prossima

In merito ai cavidotti e agli attraversamenti dei suddetti manufatti con beni paesaggistici, quali le "aree boscate art.142, lett. g, D.lgs. 42-04" di cui sopra, ma anche le "aree di interesse archeologico - art.142 - lett. m - D.lgs.42-04" e le "aree fiumi 150m.- art.142, lett. c, D.lgs.42-04" (di cui al punto 3 delle osservazioni – nella parte denominata "SISTEMA FLUVIALE"- si effettuano rilevazioni a riguardo) bisogna innanzitutto effettuare un'importante premessa. Il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" con l'art. 2 esonera dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica particolari categorie di interventi, che vengono elencati dettagliatamente nell'allegato A e all'art.4 del

suddetto decreto, il cui testo, per maggiore chiarezza viene di seguito riportato **(è necessario evidenziare che i cavidotti rientrano nella categoria di interventi esclusa dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica)**:

*“Art. 4. Esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi*

*1. Qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico, le seguenti categorie di interventi ed opere sono esonerate dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata:*

*a) gli interventi e le opere di cui alle voci A.2, ultimo periodo, A.5, A.7, A.13 e A.14 dell'Allegato «A», sottoposti al procedimento autorizzatorio semplificato in base al combinato disposto delle corrispondenti voci degli Allegati «A» e «B» nel caso in cui riguardino aree o immobili vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del Codice, lettere a), b) e c) , limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;”*

.....

*“ALLEGATO A (di cui all'art. 2, comma 1): INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA*

.....

*“A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 149, comma 1, lettera m) del Codice, **la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali**, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o **cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse** o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; **l'allaccio alle infrastrutture a rete**. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm;”*

Inoltre, risulta opportuno specificare che il suddetto decreto legge all'art. 14 prevede che **“L'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all'Allegato «A» prevale su eventuali disposizioni contrastanti, quanto al regime abilitativo degli interventi, contenute nei piani paesaggistici o negli strumenti di pianificazione ad essi adeguati. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici dettate ai sensi degli articoli 140, 141 e 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice.”**

**A fronte di quanto sin qui esposto, si può certamente affermare che è stata effettuata un'opportuna verifica dei vincoli esistenti nel territorio interessato dalla realizzazione del cavidotto in progetto e, seppur in alcuni tratti tale opera ricada in ambito vincolato, mediante la precisazione della normativa di riferimento ed avendo allegato al progetto gli opportuni elaborati tecnico-grafici che dimostrino le modalità di superamento delle interferenze, la posa dei cavidotti risulta essere un'opera consentita in tali aree, allorché, peraltro, comporterà la realizzazione di interventi nel sottosuolo che non comportano la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidono sugli assetti vegetazionali. Infine, occorre precisare che tutti i tratti interessati dal vincolo (sia boschivo che fluviale) risultano essere allocati lungo strade asfaltate esistenti.**

### n. 3) CONTRASTO CON IL D.M. 10/09/2010

In merito all'osservazione formulata dal comune di Santa Margherita di Belice, concernente la segnalazione che *"il progetto Leva è carente nell'analisi dell'inserimento nel paesaggio"* e che pertanto il progetto appare in contrasto con il D.M. 10/09/2010, si fa presente, innanzitutto, **che è presente tra gli elaborati presentati ai fini della procedura di VIA la Relazione paesaggistica con studio di visibilità "PELE 06 SIA 005"** che pone l'attenzione sul corretto inserimento dell'opera nel paesaggio.

Così come riportato anche nella relazione suddetta, *"lo studio considera l'assetto paesaggistico attuale, che non evidenzia solo i valori identitari consolidati ma anche un nuovo assetto paesaggistico nel quale si integrano e si sovrappongono i vecchi ed i nuovi processi di antropizzazione. Pertanto, fatto salvo il rispetto dei vincoli e l'adesione ai piani paesistici vigenti, l'attenzione prevalente del progetto va riferita principalmente alla definizione di criteri di scelta del sito, ai principi insediativi e agli accorgimenti progettuali intrapresi per garantire la compatibilità paesaggistica dell'intervento."*

Per quanto concerne l'impatto con il Bosco Magaggiaro, così come specificato al punto 2 della presente risposta (n. 2 -CONTRASTO CON IL PIANO PAESAGGISTICO DELLA PROVINCIA DI AG), sono rispettate le distanze minime di 200 m dal suddetto bosco, previste dalla LR. 16/96.

**L'impatto visivo dell'impianto con le varie componenti del paesaggio è stato ampiamente trattato all'interno della "Relazione paesaggistica con studio di visibilità", in particolare in merito alla componente agraria si evidenzia che le stesse colture pregiate di alta qualità menzionate nella nota delle osservazioni effettuate dal Comune di Santa Margherita di Belice contribuiscono esse stesse all'antropizzazione del paesaggio, dal momento che trattasi di colture estensive e di forte impatto visivo.**

Per quanto concerne l'osservazione secondo la quale *"il progetto Leva non ha condotto un'analisi approfondita sui beni paesaggistici presenti nel territorio e posti a distanza inferiore a 50 volte l'altezza dell'aerogeneratore di prossimità, e specificatamente rispetto alle aree vincolate del territorio di S. Margherita di Belice, quali il cimitero monumentale e l'area del centro storico del comune"* si rimanda al capitolo 6 della relazione paesaggistica "PELE\_06\_SIA\_005".

In sintesi, è opportuno sottolineare che sono state elaborate in ambiente Gis delle congrue mappe di intervisibilità, considerando un buffer di 10 km.

Essendo l'altezza massima dell'aerogeneratore pari a circa 199,5 m ottenuta sommando l'altezza del mozzo di rotazione (pari a circa 118 m) al raggio del rotore (pari a circa 81,5 m), la dimensione del buffer è stata ottenuta moltiplicando l'altezza massima dell'aerogeneratore per 50, come indicato dalle Linee Guida.

Tale dimensione è risultata pari a 9.975 m, quindi, il buffer di 10 km considerato risulta superiore al valore calcolato e perfino conservativo.

Inoltre, In funzione dell'analisi del contesto paesaggistico di riferimento dettagliato nei paragrafi della relazione paesaggistica, sono stati individuati i punti di vista ritenuti maggiormente significativi utilizzati per la predisposizione di una serie di fotoinserti.

**Tra i punti di vista scelti vi è il PV9, ubicato proprio nel centro storico del Comune di Santa Margherita di Belice.**

Punto di vista	Coordinate UTM	Ubicazione
PV 9	326129.00 m E 4173417.00 m N	Centro storico del Comune di Santa Margherita di Belice

Nella relazione paesaggistica al paragrafo 6.4 così viene riportato.

*“Il centro abitato di Santa Margherita di Belice dista circa 2 km dall’impianto eolico in studio. L’intervisibilità tra gli aerogeneratori ed il centro abitato è stata analizzata effettuando un fotoinserimento da un punto di vista posizionato all’interno del centro storico della città, considerato di particolare interesse pubblico, in un’area sommitale da dove si ha un’ampia visuale sul territorio circostante, ad una distanza di oltre 2,7 km dall’aerogeneratore più vicino.*

*L’impianto eolico non interessa direttamente, con nessuna delle sue componenti, il centro abitato di Santa Margherita di Belice.*

*La visuale in direzione dell’impianto è condizionata dagli edifici esistenti, per tanto la visuale del parco può cambiare molto anche con brevi spostamenti, tuttavia, anche quando la visuale risulta più libera, data la disposizione molto ampia degli aerogeneratori, non si registra un effetto barriera o selva e quindi, si ritiene che l’inserimento delle nuove strutture in progetto nel complesso è tale da non alterare in maniera significativa la percezione dei luoghi e del contesto di riferimento”.*



*Fotoinserimento post operam PV9*

**In definitiva le considerazioni avanzate al punto 3 della nota del Comune di Santa Margherita di Belice sono da ritenersi, per quanto citato sopra, infondate.**

#### **n. 4) CONTRASTO CON IL PRG DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE**

Il parco eolico in questione interferisce, in effetti, come puntualizzato nelle osservazioni pervenute, con un'area indicata dal PRG come "percorso turistico-artigianale".

In particolare, trattasi di un tratto di strada pubblica asfaltata di soli 70 metri di lunghezza in una zona periferica del paese (a seguire si riporta una fotografia della strada interessata, che mostra come trattasi di una strada posta in zona periferica).

Sebbene sia da sottolineare la criticità della suddetta interferenza è bene ricordare che il passaggio di un cavidotto su una strada può comportare esclusivamente un disagio in fase di cantiere della durata peraltro di poche settimane (o addirittura giorni dal momento che trattasi in questo caso di soli 70 metri) e che a fine lavori, ripristinato il manto stradale, la strada interessata ritorna ad avere la stessa funzionalità che aveva prima dell'intervento.

Si ricorda, inoltre, che per cavidotto si intende semplicemente il tubo interrato destinato ad ospitare cavi di media e/o bassa tensione la cui posa avviene per lo più su strada pubblica, così come per molti altri sottoservizi (acqua, gas, etc...).

**Ciò detto, il passaggio di questo breve tratto di cavidotto non potrà per nulla ostacolare o essere di contrasto con la futura possibilità che si possa realizzare un percorso turistico- artigianale su quella strada, al contrario, al più, quel tratto stradale potrà essere oggetto di una risistemazione del manto a vantaggio della viabilità esistente.**



Particolare del tratto stradale oggetto dell'interferenza segnalata (fonte: Google Earth)



Stralcio planimetrico con individuazione dell'interferenza del cavidotto con il "percorso turistico-artigianale"